



COMUNE PORTE DI RENDENA



REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 dd. 07.01.2020

IL SINDACO
Pellegri geom. Enrico
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Masè dott.ssa Elsa
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

MARCO PICCOLROAZ ARCHITETTO

MP_A

via Benacense, 13
IT 38068 Rovereto - TRENTO
Tel/Fax 0464 / 486375
email: info@mp-a.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. MARCO PICCOLROAZ
ISCRIZIONE AL BO N° 926

MD STUDIO
MD STUDIO TECNICO
ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS

VIA FLORA 1 32032 - FELTRE (bl)
p.iva 01137130256 c.f. DMBGNB83P25D530C
cell: 338 3850058
mail: gdambros83@trento.it
pec: giovanbattista.dambros@ingpec.eu



Dicembre 2019

Aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)

SOMMARIO.....

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	3
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio.....	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio.....	3
Art. 3 Rinvio a norme vigenti.....	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	4
<u>Capo I - Commissione edilizia comunale.....</u>	4
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale.....	4
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento.....	4
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza.....	5
<u>Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni.....</u>	6
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni.....	6
Art. 8 Pratiche non soggette al parere della Commissione Edilizia.....	6
Art. 9 Documentazione tecnica.....	7
Art. 10 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche.....	7
<u>Capo III - Procedure.....</u>	8
Art. 11 Controlli sulle comunicazione per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).....	8
Art. 12 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno.....	8
Art. 13 Parere preventivo.....	8
Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi.....	8
<u>Capo IV - Contributo di costruzione.....</u>	8
Art. 15 Contributo di costruzione.....	8
Art. 16 Categorie tipologico funzionali.....	9
Art. 17 Cambio di destinazione d'uso.....	9
Art. 18 Dismissione.....	9
Art. 19 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.....	9
Art. 20 Rimborso delle somme pagate.....	10
<u>Capo V - Altre procedure e adempimenti edilizi.....</u>	10
Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI).....	10
Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura).....	10
TITOLO III - DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
<u>Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....</u>	10
Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori.....	10
<u>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....</u>	11
Art. 24 Quota e linea fissa.....	11
Art. 25 Cantieri.....	11
Art. 26 Conduzione cantiere.....	11
Art. 27 Garanzie di cantiere.....	11
Art. 28 Tabella indicativa.....	11
Art. 29 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	12
Art. 30 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	12
<u>Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica.....</u>	12
Art. 31 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	12
Art. 32 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili.....	12
Art. 33 Orientamento edifici.....	13
Art. 34 Schermature superfici trasparenti.....	13
<u>Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio.....</u>	13

Art. 35 Definizioni.....	13
Art. 36 Dimensioni minime dei locali e delle aperture.....	14
Art. 37 Caratteristiche dei locali di abitazione	15
Art. 38 Locali per i servizi igienici	16
Art. 39 Requisiti acustici ambientali.....	16
Art. 40 Autorimesse e parcheggi	17
Art. 41 Locali con destinazione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.)	17
Art. 42 Locali con dimensione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.).....	17
Art. 43 Interventi sugli edifici esistenti	18
Art. 44 Dotazioni minime degli alloggi	18
Art. 45 Soppalchi.....	18
Art. 46 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati	19
Art. 47 Scale.....	19
Art. 48 Parapetti	20
Art. 49 Camini e condotti.....	20
Art. 50 Ventilazione negli edifici.....	20
Art. 51 Locali per caldaie e cabine elettriche.....	20
Art. 52 Climatizzazione e risparmio energetico	21
Art. 53 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico	21
Art. 54 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai.....	22
Art. 55 Acqua potabile	22
Art. 56 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue.....	22
Capo III - Elementi geometrici e definizioni particolari.....	22
Art. 57 Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici: ulteriori definizioni e/o specificazioni rispetto alle Norme di attuazione (NdA) del PRG	22
Art. 58 Asservimento delle aree alle costruzioni	24
Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico	25
Art. 59 Passi carrai.....	25
Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato.....	25
Art. 61 Opere e manufatti precari.....	25
Art. 62 Segnaletica stradale e corpi illuminanti	25
Art. 63 Numeri civici	26
Art. 64 Servitù pubbliche	26
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	27
Art. 65 Inserimento ambientale degli edifici.....	27
Art. 66 Obblighi di manutenzione	27
Art. 67 Decoro delle facciate, delle recinzioni, dei muri e degli spazi in genere.....	27
Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche	28
Art. 69 Griglie e intercapedini su spazi pubblici	29
Art. 70 Antenne e parabole.....	29
Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento	29
Art. 72 Bacheche, insegne, targhe e tabelle	29
Capo VI - Elementi costruttivi.....	30
Art. 73 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine.....	30
TITOLO V - NORME FINALI.....	31
Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie.....	31
Art. 74 Entrata in vigore del regolamento.....	31
APPENDICE.....	32
Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie	32
Schemi interpretativi delle sporgenze su vie e piazze	34
Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni.....	48
Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.....	49

TITOLO I - FINALITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio**

1. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l'art. 75 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (d'ora innanzi "legge urbanistica" come già contenuto nelle NdA del PRG), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8-61/Leg dd. 19.05.2017 attuativo della "legge urbanistica" (d'ora innanzi "regolamento attuativo" come già contenuto nelle NdA del PRG)

Art. 3 Rinvio a norme vigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull'attività edilizia.

TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)****Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale**

1. È istituita presso il Comune di Porte di Rendena la Commissione Edilizia Comunale.
2. La Commissione Edilizia Comunale è composta da:
 1. il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
 2. tre membri tecnici esperti in materia edilizia o urbanistica di cui almeno uno laureato in ingegneria, architettura o urbanistica;
 3. il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari; in caso di assenza o impedimento, lo stesso può delegare un suo sostituto.
3. La Commissione Edilizia Comunale è convocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica del comune, in accordo con il Presidente.
4. Ai componenti della Commissione Edilizia Comunale si applicano le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
5. Le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione sono istruite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica del comune. Il presidente si avvale di detto Responsabile, o di un suo sostituto, chiamandolo a partecipare alle riunioni della Commissione per relazionare sulle pratiche. In caso di necessità, il presidente può richiedere la partecipazione alle riunioni della Commissione di ulteriori tecnici comunali per relazionare in merito ad una o più pratiche.
6. Svolge le funzioni di segretario della Commissione, redigendo il verbale delle riunioni, il Segretario del Comune o in alternativa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata e Urbanistica. Gli stessi possono delegare, quali loro sostituti, altri dipendenti comunali.
7. Sulla base della composizione sopra specificata, la Giunta Comunale nomina la Commissione Edilizia, i cui componenti restano in carica sino alla nomina dei rispettivi successori.
8. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i coniugi, l'ascendente e il discendente, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
9. I membri di cui al c. 2, lett. b), che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
10. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente più anziano di età presente alla seduta.
11. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
12. Il presidente, in casi del tutto particolari, può consentire che il progettista dell'opera in esame venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del Responsabile del Settore Edilizia Privata dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.

Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento

1. La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l'edilizia e l'urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale.
2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).

3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell'art. 67 *Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri* del presente Regolamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
6. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all'assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
9. E' fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa.
10. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L.).

Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l'espressione dei pareri di competenza

1. L'espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
 - a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi;
 - b) Permesso di costruire e relative varianti;
 - c) Parere ai fini dell'accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altre Regioni e dei relativi enti territoriali;
 - d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi;
 - e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
 - f) (altre ipotesi)
 - g) in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 13 *Parere preventivo*.

Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni

Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni

1. Sono titoli edilizi e comunicazioni:
 - a) la comunicazione per opere libere;
 - b) la comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - c) la segnalazione certificata di inizio attività;
 - d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
2. Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal "regolamento attuativo".

Art. 8 Pratiche non soggette al parere della Commissione Edilizia

1. Non è obbligatorio il parere della Commissione Edilizia Comunale per gli interventi soggetti a SCIA.
2. Non è altresì obbligatorio il parere della CEC per le opere di manutenzione ordinaria le quali non sono soggette né a concessione né a SCIA e neppure a comunicazione.
3. Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario responsabile della valutazione dell'intervento proposto.
4. Per espletare tale compito hanno il diritto di accedere dovunque si eseguano opere ed esaminare documenti tecnici ed amministrativi.
5. I sottoelencati interventi vanno considerati di manutenzione ordinaria e, pertanto, di regola, non soggetti al parere della CEC:
 1. opere di riparazione, sostituzione e ripresa delle finiture esterne (infissi interni ed esterni, tinteggiatura, intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);
 2. opere di riparazione e consolidamento delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
 3. nuove recinzioni di modesta entità, di pertinenza delle abitazioni;
 4. livellamenti di giardini per l'esecuzione delle semine a prato con apporto di terra vegetale per uno spessore massimo di 10 cm e manutenzione periodica del verde (orti e giardini);
 5. tinteggiatura esterna con uguale colore di quello preesistente;
 6. tinteggiatura interna;
 7. rifacimento totale o parziale del manto di copertura inclusa l'eventuale sostituzione della sola listonatura, nel rispetto delle caratteristiche precedenti (forma, materiali e colori);
 8. consolidamento muri portanti e altre murature interne, strutture e fondazioni, nel rispetto delle caratteristiche precedenti e purché non venga pregiudicata la staticità dell'edificio;
 9. sostituzione di apparecchi o parti di apparecchi di servizi igienici;
 10. risanamento, pulizia e sistemazione di condotte a cielo aperto (scannafossi); risanamento o sostituzione di parti isolanti ed impermeabilizzanti ad esclusione del cappotto termico.
 11. sostituzione totale o parziale di impianti; adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento; inserimento di nuovi impianti tecnologici (sempre senza alterazioni delle caratteristiche distributive, volumetriche, di destinazione, ecc.), qualora non diversamente disposto da normative specifiche di settore;
 12. risanamento e rifacimento rivestimenti interni ed esterni con le stesse caratteristiche;
 13. costruzione e/o rifacimento rivestimenti interni con caratteristiche diverse;
 14. rifacimento e costruzione pavimenti interni;
 15. risanamento e realizzazione di vespai areati orizzontali;
 16. scavi in sede stradale di piccola entità (fino a 50 ml di sviluppo) per l'esecuzione di allacciamenti fognari, acquedottistici, elettrici, telefonici, ecc., delle utenze private, previa osservazione della disciplina relativa all'occupazione del suolo pubblico e all'eventuale chiusura parziale o totale della viabilità pubblica;
 17. sostituzione scale esterne in legno con stessi materiali, colore e forma delle precedenti;

18. sostituzione grondaie, comignoli, pluviali e lattonerie in genere e dispositivi anticaduta (linee vita), con elementi aventi le stesse caratteristiche;
19. realizzazione di pergolati in legno, anche appoggiati alla casa, completamente aperti lateralmente e senza nessun manto di copertura ad esclusione degli elementi necessari a sorreggere la vegetazione o la vite;
20. capanni da caccia purché ricadenti in una delle tipologie allegate al regolamento;
21. inserimento parabole televisive con diametro massimo di ml.1,20 e antenne TV;
22. baracche per cantiere edile temporanee vincolate alla realizzazione di opere regolarmente concessionate;
23. realizzazione di drenaggi mediante materiale ghiaioso da porre in opera a ridosso delle murature esterne interrato degli edifici in sostituzione del terreno vegetale al fine di risanare la muratura interna, senza modificare la linea naturale del terreno a ridosso della muratura oggetto di intervento;
24. posa in opera di stanga/sbarra stradale;
25. posa in opera di cassa continua, cassetta per la posta, quadri elettrici e quadri contatori;
26. sostituzione del generatore di calore con altro di eguale potenza;
27. realizzazione di pozzetti nel terreno per l'esecuzione di indagini geologiche e a carattere geognostico con dimensione massima 1,50x1,50x4,00;
28. posa di elementi d'angolo sugli edifici a protezione delle facciate e degli spigoli dal vomero durante le operazioni di sgombero della neve;
29. posa in opera di "stufa a ole" o "stufa in maiolica" o stufa a pellet all'interno dell'unità abitativa;
30. nuovo foro per sfiato gas nella cucina o aerazione in locale caldaia;
31. posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, numeri civici, targhe di vie e piazze, capisaldi per punti fiduciari, semafori;
32. pensiline modello PAT per fermata autobus e corriere di linea;
33. taglio di "lotti di legname d'opera" previsti dal piano economico forestale e taglio di lotti di alberi di Natale;
34. tagli di lotti di legna da ardere annualmente affidati ai censiti dalle locali A.S.U.C.;
35. taglio di piante isolate entro e fuori il centro abitato di qualsiasi diametro;
36. riparazione, sistemazione e asfaltatura di fondi stradali mediante diverse tecniche di intervento.

Art. 9 Documentazione tecnica

1. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
2. Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente e dal tecnico progettista.

Art. 10 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche

1. La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (*Nuove Norme Tecniche per le costruzioni*), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità¹.
2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

¹ Ai sensi dell'art. 22 del PUP e dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, per la realizzazione di interventi in aree con penalità gli studi e le perizie geologiche asseverate attestano che sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla carta di sintesi.

Capo III - Procedure

Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l'integrazione della documentazione.
2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata.

Art. 12 Attestazione d'idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno

1. L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P. 12/12/2011, n. 17-75/Leg).
2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell'immobile.
3. Alla richiesta dell'attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificato di agibilità, in caso di assenza dichiarazione tecnico abilitato in merito soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari (art.20 DPR 380/2001);
 - b) pianta dell'appartamento rilasciata dall'Ufficio del Catasto in scala;
 - c) atto di proprietà o contratto di locazione;
 - d) documento di identità del richiedente;
 - e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50.
4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell'alloggio sulla base della documentazione presentata che dovrà essere completata, nel tempo massimo di 30 giorni.

Art. 13 Parere preventivo

1. L'avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da:
 - a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
 - b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere è reso entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale.

Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi

1. Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull'albo telematico del comune e sul sito internet dell'amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi.

Capo IV- Contributo di costruzione

Art. 15 Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico

come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

2. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione.
3. Per la determinazione del contributo di costruzione dovuto si fa riferimento alla tabella B del regolamento attuativo dpp 8-61/leg.

Art. 16 Categorie tipologico funzionali

1. Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d'uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al "regolamento attuativo".
3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata a tergo del presente regolamento.
4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.

Art. 17 Cambio di destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati, come delimitati negli allegati dei PRG degli ex Comuni pre-fusione, o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari.

Art. 18 Dismissione

1. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all'uso a cui è destinato.²
2. Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d'uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
3. Un edificio può essere definito inidoneo all'uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 20 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 10 anni.
4. Un edificio che risulta crollato o demolito (anche parzialmente) oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso non è da considerarsi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
5. Al fine di favorire il recupero degli insediamenti storici, la corresponsione del contributo di costruzione non è dovuto per la quota corrispondente agli immobili e funzioni d'uso preesistenti. Per insediamenti storici si intendono unicamente le aree interne ai perimetri dei centri abitati di Verdesina, Villa Rendena, Javrè, Darè e Vigo Rendena, come riportati nelle cartografie del PRG di scala 1:1.000.

Art. 19 Criteri per l'applicazione di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione.

1. L'ipotesi di un'ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 89, comma 2 della legge urbanistica e all'art. 44 del "regolamento attuativo" può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o

² Per gli interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui, vedi anche l'art. 111 della l.p. n. 15/2015 e l'art. 61 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi:

- a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un'area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire;
 - b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo;
 - c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
2. L'importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all'utilizzo da parte dei terzi, alla dimensione delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc.

Art. 20 Rimborso delle somme pagate

1. Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l'amministrazione comunale entro 60 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione.
2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all'incasso dall'eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 21 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)

1. Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell'art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.

Art. 22 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)

1. I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.
2. Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell'atto medesimo.
4. Alla domanda di voltura, in regola con l'imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.

TITOLO III - DISCIPLINA DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 23 Comunicazioni di inizio dei lavori

1. Il comune controlla a campione l'avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori entro due anni dal rilascio del relativo titolo edilizio.
2. Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l'effettivo inizio dei lavori ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**Art. 24 Quota e linea fissa**

1. Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una "quota fissa" e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell'opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell'opera.

Art. 25 Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l'eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo (C.O.S.A.P).
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata.
5. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico o sia necessario costruire assiti o ponteggi su area pubblica, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti ai servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'Ufficio tecnico comunale e con gli uffici od imprese che esercitano quei servizi per gli opportuni provvedimenti.
6. Quando la recinzione del cantiere racchiuda manufatti che interessano servizi pubblici, deve essere consentito il pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Art. 26 Conduzione cantiere

1. Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 447/1995, se adottato.

Art. 27 Garanzie di cantiere

1. Prima dell'inizio dei lavori, nel caso che nell'esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare, su richiesta del comune, una cauzione da determinarsi in modo puntuale da apposito provvedimento Comunale.
2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell'assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell'ammontare delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino.

Art. 28 Tabella indicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni:
 - a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA;

- b) il nome del titolare, dell'impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 81/08);
- c) il nome dell'impresa coinvolte nell'esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti;

Art. 29 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell'ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.

Art. 30 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciarle intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica

Art. 31 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
2. La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.

Art. 32 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di materiali ecocompatibili

1. Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile³, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l'obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 100, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il

³DPP 13 luglio 2009, n11-13/Leg e art. 86 della l.p. n. 1/2008 (Disposizioni in materia di bonus energetici).

suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.

3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni mq 30 di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. In caso di dimostrata difficoltà/impossibilità di realizzazione della cisterna, sentita la commissione edilizia, è consentito ridurre la sua capienza fino ad un massimo del 50%. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 33 Orientamento edifici

1. In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.
2. L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

Art. 34 Schermature superfici trasparenti

1. Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi ecc...) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate.
3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

Capo II - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio

Art. 35 Definizioni

1. Le presenti norme sostituiscono, nell'ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione".
2. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

- a) Alloggio: si intende l'unità abitativa (appartamento/monostanza/monocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l'alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un'unica unità immobiliare.
- b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto.
- c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili.
- d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
- e) Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato. quella misurata dal
- f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all'altezza abitabile e la superficie abitabile.
- g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme.
- h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
- i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
- j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell'alloggio.
- k) Funzioni affini all'uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al "regolamento attuativo".
- l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al "regolamento attuativo", escluse le medie e grandi strutture di vendita.

Art. 36 Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture.

1. Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.
2. Per essi valgono le seguenti norme:
 - a. Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m di quota)
L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.50.
La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento, riferita alla superficie vetrata con esclusione della zoccolatura e delle parti lignee del telaio.
 - b. Zone di montagna (oltre i 901 m di quota)
L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.40.
La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento, riferita alla superficie vetrata con esclusione della zoccolatura e delle parti lignee del telaio.
3. I locali abitabili debbono avere una superficie minima netta di **mq 8.00**, riducibile a **mq 6.00** per la cucina, tuttavia l'alloggio minimo deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a **mq**

50.00 utili. Per superficie utile si intende la superficie interna al perimetro dell'unità abitativa, detratto lo spessore delle pareti divisorie.

Fanno eccezione a questa norma gli alloggi residenziali costruiti dall'I.T.E.A., dal Comune di Villa Rendena o da altri Enti pubblici istituzionalizzati per i quali, comunque, la superficie utile non potrà essere inferiore a **mq 35.00**, ovvero gli interventi sul patrimonio edilizio esistente qualora gli alloggi esistenti siano già di dimensioni inferiori ai 60.00 mq.

E' inoltre ammessa la superficie minima utile dell'alloggio di **mq 35.00**, per quelle unità edilizie facenti parte di edifici ricadenti entro il perimetro dei Centri Storici (sia centri aggregati che manufatti isolati di carattere storico-tradizionale che manufatti sparsi, secondo la classificazione stabilita dal PRG-IS), per le quali tale scelta sia l'unica tecnicamente possibile, riferita a situazioni strutturali, dimensionali o di proprietà.

4. Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35%, è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di **ml 2.20** riferita almeno alla superficie minima dei locali e dell'alloggio di cui al comma precedente.
5. Per le mansarde le superfici di illuminazione ed areazione non dovranno essere inferiori a **1/12** della superficie del pavimento. Per gli ambienti non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, corridoi, disimpegno, latrine, guardiole, è ammessa un'altezza minima di **ml 2.20**; per i posti macchina singoli è ammessa un'altezza minima di **ml 2.00**.
7. Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta una altezza minima di **ml 2.70**, salvo particolari disposizioni di Legge, o per edifici esistenti, comunque previo parere o accertamento igienico-sanitario, che accerti la sufficienza igienica, fatta dall'Autorità Sanitaria.
8. Nell'effettuazione di opere di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina di edifici di interesse storico o artistico, è consentito derogare dalle norme di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e, limitatamente all'inclinazione minima delle falde del tetto, 5, purché l'Autorità Sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.
9. Le "case da mont" possono essere considerate edifici usati saltuariamente e come tali non devono sottostare ai requisiti di cui al presente articolo (vedere a tal proposito le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del Piano per la Conservazione e Valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, allegato al PRG di Villa Rendena).
10. Gli alloggi oggetto di locazione, in attuazione alla politica provinciale della casa ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), devono soddisfare le caratteristiche stabilite dall'art.5 "Idoneità degli alloggi locati" del Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 18- 71/Leg Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

Art. 37 Caratteristiche dei locali di abitazione

1. La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili con possibilità di affaccio all'esterno dell'edificio.
2. Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

3. E' comunque da assicurare in ogni caso con idonea canna l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano, in ragione di un ricambio d'aria di **15 vol./ora**.
4. Il posto di "cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli, fornito di idonea canna di ventilazione.
5. Gli impianti di aspirazione dovranno:
 - a. nel caso di aspirazione meccanica centralizzata avere le canne di sezione risultante da idoneo calcolo allegato al progetto, che garantisca i ricambi minimi orari richiesti;
 - b. nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, si dovrà garantire almeno **15 ricambi /ora**.

Art. 38 Locali per i servizi igienici

1. Tutti gli alloggi devono essere provvisti di servizi igienici con i seguenti requisiti:
 - a. superficie non inferiore a **mq 4.00**;
 - b. areazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a **mq 0.60** oppure ventilazione meccanica con un minimo di **15 ricambi /ora**.
 - c. pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di **ml 2.00**;
 - d. vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore e minori strutture igieniche, ma devono essere rispettati i requisiti sub b., ad eccezione della superficie minima finestrata che può essere ridotta a **mq 0.30**, e sub c.
3. Sono fatte salve le disposizioni specificamente stabilite dalle norme provinciali in materia di esercizi alberghieri e di ricezione turistica all'aperto.
4. I locali dei servizi igienici non possono essere costruiti pensili o su terrazze o comunque sporgenti dai muri.

Art. 39 Requisiti acustici degli ambienti

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano sia ad edifici di nuova costruzione, che agli ampliamenti degli edifici esistenti.
2. Nel caso di ristrutturazione degli edifici esistenti che comportino il rifacimento dei muri e dei serramenti esterni, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può disporre, sulla base dell'applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo totale o parziale di attuazione delle norme contenute nel presente articolo, anche al fine di escludere che gli eventuali rumori in essi immessi dalle sorgenti esterne non determinino il superamento dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica di Villa Rendena.
3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati, in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e

in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.

4. In relazione ai requisiti acustici, gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:
- edifici adibiti a residenza e assimilabili;
 - edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari;
 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli e assimilabili.

Art. 40 Autorimesse e parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi.
2. Per la determinazione degli spazi di sosta e dei parcheggi si applicano le norme stabilite dalla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 60 della L.P. n.15/2015 e s.m.i., nonché ai sensi dell'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 dd. 03.09.2010. Valgono altresì le specifiche norme di zona, qualora più restrittive.
3. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione del posto macchina, interrati o fuori terra.
4. Per le specifiche si rinvia alle norme di settore vigenti.
5. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato di almeno metri 1.50 dal limite dell'area soggetta a transito veicolare (strade pubbliche o private) mantenendo la continuità di eventuale marciapiede ed essere pianeggiante o semipiana, comunque con pendenza mai superiore al 5%, in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare.
6. Le rampe di cui sopra non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità.
7. Nell'esecuzione di opere di restauro e risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle cose di interesse storico e artistico, è consentito derogare alle norme di cui al precedente comma 5.

Art. 41 Locali con destinazione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.)

1. Questi edifici dovranno essere progettati in conformità a tutte le norme di legge che in quel momento saranno in vigore per quel tipo di edifici o genere di industria, per l'incolumità del pubblico, per l'igiene del lavoro, per i locali per lo sport e gli spettacoli, per le norme antincendi, per tutto quanto può interessare l'attività a cui l'edificio sarà destinato.

Art. 42 Locali con destinazione speciale (industrie, commercio, servizi, ecc.)

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e agibilità alle persone fisicamente impedito, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.

2. Oltre alle provvidenze, di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
3. Si fa comunque riferimento alla Legge Nazionale n° 13 dd. 08/01/89 e al Regolamento di attuazione - D.M. n°236/89 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla L.P. n°1 dd. 07/01/91.

Art. 43 Interventi sugli edifici esistenti

1. Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 40, 41, 42 relativi alle *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali*, qualora l'intervento non comporti modifica di destinazione d'uso e purchè non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
2. In caso di modifica delle destinazioni d'uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purché non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento.
3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell'art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell'altezza minima dei locali fino ad in massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC.
4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 48 *Locali a piano terreno, seminterrati e interrati*, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione / isolamento atte a proteggere i locali dall'umidità.

Art. 44 Dotazioni minime degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l'impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI.

Art. 45 Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
 - b) l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria (non i travetti principali) dello stesso qualora sia a vista e se presente.
2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti:
 - a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%, l'altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria (non i canteri) della copertura qualora sia a vista;
 - b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria (non i canteri) della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;

- c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l'altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale).
4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell'alloggio ai sensi dell'art. 36 *Dimensioni minime dell'alloggio e dei locali*.
6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile.

Art. 46 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati

1. Non è ammesso l'uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell'edificio.
3. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell'edificio a condizione di realizzare un'intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all'edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell'intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall'umidità.
5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall'umidità. Pavimenti gli edifici destinati all'abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi.
6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d'uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti.
7. I cantinati ed i seminterrati non possono, di norma, essere adibiti ad uso di abitazione, fatta eccezione per gli stessi che fuoriescono, con riferimento al singolo locale, dalla linea del terreno, per almeno 2/3 del volume e presentino l'altezza minima prescritta per uso abitativo.
8. L'altezza minima di questi locali, per funzioni non abitative, non potrà essere, in ogni caso, inferiore a m 2.20. Le finestre dei sotterranei poste in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno cm 10 dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

Art. 47 Scale

1. Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive:
 - a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo;
 - b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata;
 - c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell'alzata più la

- pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64;
- d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
 - e) devono essere munite di corrimano su entrambi i lati ad un'altezza compresa tra m 0,90 e m 1,00.
2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive.

Art. 48 Parapetti

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, consigliato 1,10 nel caso di balconi oltre il primo piano, con struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili.

Art. 49 Camini e condotti

1. Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
2. Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 0,80.

Art. 50 Ventilazione negli edifici

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).
2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell'aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico.
3. Allo scopo di mantenere una qualità dell'aria accettabile all'interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d'aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti.
4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
5. All'interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d'aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.

Art. 51 Locali per caldaie e cabine elettriche

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
2. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
3. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31

“Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ai sensi dell'art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni.

Art. 52 Climatizzazione e risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Art. 53 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni⁴.
2. Alle domande per il rilascio del permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti⁵.
3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull'inquinamento acustico⁶, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

Art. 54 Camera d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespajo aerato dello spessore minimo di cm 50.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Art. 55 Acqua potabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.

⁴ Art. 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

⁵ Art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995 n. 447

⁶ Legge 26.10.1995 n. 447

2. L'utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all'acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Azienda sanitaria.
3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell'acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell'acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un'eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.

Art. 56 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.
3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse.
4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale.

Capo III - Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici particolari e definizioni particolari

Art. 57 Indici urbanistico-edilizi, elementi geometrici: ulteriori definizioni e/o specificazioni rispetto alle Norme di attuazione (NtA) del PRG

Lotto minimo

Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare all'insediamento residenziale e/o di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.


Risulta ammissibile effettuare un "trasposizione/traslazione" di volume all'interno della stessa proprietà previa contemporanea demolizione dell'esistente ed a seguito di verifica della legittimità del medesimo.

Le fasce di rispetto e comunque tutte le zone di rispetto e protezione comprese all'interno di un lotto edificabile (escluse le a aree a rischio geologico ed idrologico) concorrono al raggiungimento della superficie minima e del rapporto superficie lotto-SUN. Nel caso la superficie del lotto, derivante da un rilievo strumentale, sia differente da quella catastale dovrà essere utilizzata sempre quella con consistenza minore. Conseguentemente anche nel caso delle distanze, dovesse presentarsi una discrepanza tra lo stato reale e quello catastale verrà preso in considerazione quello con la misura minore.

Abbaini


Gli abbaini potranno essere realizzati sugli edifici presenti nella perimetrazione del centro abitato ed in numero di uno per ogni unità immobiliare presente nel sottotetto. Tali abbaini possono avere due forme:

in centro storico a “cuccia di cane”



misure massime di ingombro $a = 140 \text{ cm}$, $b = 120 \text{ cm}$

fuori dal centro storico oltre che a “cuccia di cane” anche a piramide



misure massime di ingombro $a = 140 \text{ cm}$, $b = 120 \text{ cm}$

AI FINI DEI PARAMETRI EDIFICATORI DI ZONA NON SI COMPUTANO COME VOLUME URBANISTICO, GLI ABBAINI PURCHE' RISPETTINO LE DIMENSIONI E LE TIPOLOGIE SOPRA INDICATE

Volumi accessori legnaia – ricovero attrezzi

In sintonia con l'art. 9 delle Norme di attuazione di PRG e con lo specifico allegato alle NA stesse, questi manufatti accessori possono essere realizzati, subordinatamente al parere della Commissione Edilizia Comunale, nelle zone a specifica destinazione residenziale (Centri storici compresi), in tutte le aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti e la loro realizzazione è ammessa solo in presenza, o dopo l'ultimazione, dell'edificio principale destinato a residenza a cui si riferiscono, **nella misura di 1 volume accessorio per ogni fabbricato residenziale, indipendentemente dal numero di alloggi ivi insediati.**

Nel caso di edifici a schiera caratterizzati da fabbricati abitativi autonomi, privi di parti comuni a livello del piano terra, architettonicamente e formalmente separati uno dall'altro (con accessi e pertinenze separate, distinte ed esclusive per ciascuna unità abitativa) potrà essere realizzato un volume accessorio per ciascun alloggio.

Inoltre, dato che lo schema tipologico di volume accessorio, allegato alle Na di PRG precisa che **"I volumi accessori possono essere realizzati anche nelle aree pertinenziali di quegli edifici residenziali che hanno le pertinenze in area agricola o in area a verde di protezione, purchè situati sugli spazi pertinenziali degli edifici principali", si specifica che detti spazi pertinenziali devono essere effettivamente vincolati urbanisticamente agli edifici residenziali.**

Volumi: ulteriori specificazioni

Art. 58. Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di SUN o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-superficie e superficie libera-superficie coperta. A tal fine ogni titolo edilizio di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di titolo edilizio, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta successivo titolo edilizio.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria e copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio del titolo edilizio originario.
I frazionamenti ed i trasferimenti di proprietà (sia di terreni che di edifici) avvenuti in data posteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, non potranno far venir meno lo spirito di questa norma. Qualora vi siano edifici fuori dal centro abitato, così come perimetrato negli allegati approvati dagli ex Comuni pre-fusione e privi di titolo edilizio in quanto realizzati anteriormente al 1967, i medesimi creano un vincolo di inedificabilità sulle aree di pertinenza pari ad una superficie data dal rapporto tra il volume urbanistico fuori terra dell'edificio e l'indice di edificabilità stabilito in 2 mc. su ogni mq.
4. Considerando che da una ricerca approfondita presso gli archivi comunali, per l'ex comune di Villa Rendena, non si è riusciti a trovare la perimetrazione certa del centro abitato al '42 e al '67, si intende valida sia per l'anno 1942 che per l'anno 1967 quella desumibile dal Programma di Fabbricazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 dd. 20.12.1966. Per quanto riguarda Vigo Rendena, vale la stessa situazione sopra citata, pertanto si intende valida l'allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.64 d.d. 19.09.1975 (scala 1:1000). Per quanto riguarda Darè si fa riferimento alla vecchia perimetrazione del Centro Storico definita dal Piano Comprensoriale.
5. La cessione di SUN tra due o più fondi contigui (per qualsiasi entità di SUN), per le zone residenziali e per le zone agricole, potrà avvenire solo a seguito di intavolazione di detto aggravio sul foglio "C" del libro fondiario. Tale cessione e conseguente intavolazione dovranno avvenire prima del rilascio di qualsiasi provvedimento concessorio.

Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**Art. 59 Passi carrai**

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
4. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.
5. Gli accessi veicolari privati che aggettano direttamente su strade e/o vie pubbliche dovranno essere adeguatamente arretrati in modo tale da non intralciare il traffico e da non creare pericoli per la viabilità. Risulta possibile la realizzazione di cancelli carrai a filo strada, qualora sia troppo penalizzante per il privato adottare altre soluzioni. In tal caso i medesimi dovranno aprirsi verso l'interno della proprietà ed essere dotati di elettrificazione comandabile a distanza con telecomando. Nuovi accessi veicolari privati, aggettanti direttamente su strade e/o vie pubbliche, devono essere autorizzati da apposita delibera della Giunta comunale.

Art. 60 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato

1. I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico.
2. I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali a carattere stagionale per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.
4. All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.
5. La realizzazione deve essere preceduta da una valutazione tecnica-paesaggistica da parte della CEC.

Art. 61 Opere e manufatti precari

1. Per le opere e manufatti precari realizzati ai sensi del "regolamento attuativo" l'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta qualora un'eventuale progettazione di arredo urbano lo dovesse esigere.

Art. 62 Segnaletica stradale e corpi illuminanti

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
 - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;

- c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiati in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
- d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
- e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
- f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili;
- g) gli orologi elettrici;
- h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
- i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.....
- j) apparecchi di videosorveglianza;
- k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.

Art. 63 Numeri civici

1. La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento.
4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.

Art. 64 Servitù pubbliche

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private e /o sui fronti degli edifici privati, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a. tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b. segnaletica stradale e turistica;
 - c. numeri civici;
 - d. piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per la collocazione di saracinesche, idranti ed altre sovrastrutture;
 - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi (con targhe e apparecchi relativi) e dei servizi del trasporto pubblico;
 - f. lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
 - g. mensole, ganci, tubi, condutture, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - h. cartelloni indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni, dei monopoli o simili;
 - i. orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori;
 - l. gli avvisatori elettrici stradali con i relativi accessori ed ogni elemento indispensabile all'organizzazione e all'arredo degli spazi pubblici.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati e non possono coprirli o nasconderli, e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.

4. In caso di demolizione di fabbricati, che non vengano più ricostruiti, il proprietario deve notificare al Sindaco il numero, che deve essere abolito.
5. Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati, i proprietari chiederanno al Sindaco l'applicazione del numero civico.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 65 Inserimento ambientale degli edifici

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.
2. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
3. Il Sindaco può mediante apposita ordinanza, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
4. Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale protezione dell'Autorità, i provvedimenti del Sindaco dovranno essere preceduti dalla necessaria autorizzazione dell'Autorità stessa.

Art. 66 Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge.
3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro.

Art. 67 Decoro delle facciate, delle recinzioni, dei muri e degli spazi in genere

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico.

5. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
6. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, che risultino indecorosi o pericolosi.
7. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
8. Su tutto il territorio comunale è vietato scaricare liberamente e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura se non nei siti appositamente predisposti e regolamentati.

Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose, e che non comportino il restringimento della viabilità comunale carrabile stradale (salvo autorizzazione comunale):
 - a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
 - b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - c) i poggiali, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50;
 - d) le ante ad oscurio (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia con sporgenza massima di 10 cm.;
 - e) le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
 - f) le insegne a bandiera purché poste a un'altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
 - g) gli isolamenti termici degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dalle norme di riferimento.
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.

Art. 69 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite.
2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione.
3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie

dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici.

4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione.
5. Le intercapedini devono essere mantenute e mantenute pulite e sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.

Art. 70 Antenne e parabole

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive normali e delle antenne paraboliche.
2. L'installazione di antenne paraboliche sulle facciate e sui balconi degli edifici ricadenti in centro storico è ammessa solo previa dimostrazione dell'impossibilità di collocarle sulla copertura o in altra posizione idonea più defilata.

Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento

1. Di norma è da evitare l'installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E' consentita l'installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l'installazione avvenga su poggiali/terrazzi purché l'apparato risulti collocato entro l'ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l'installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all'uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.).
2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.

Art. 72 Bacheche, insegne, targhe e tabelle

1. Nella perimetrazione del centro abitato, così come determinato dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento (mediante cartelli di inizio e fine abitato), è sempre possibile porre in opera insegne, cartelli, manifesti, striscioni o altri mezzi pubblicitari salva l'acquisizione (se necessaria) dei pareri del Servizio viabilità della P.A.T. e della Tutela del Paesaggio, del proprietario del suolo, dell'edificio o di altre strutture in genere, fatto salvo il pagamento dell'imposta pubblicitaria. Il Comune può richiedere specifica documentazione attestante il collocamento e l'ambientazione delle insegne, dei cartelli, degli striscioni o degli altri mezzi pubblicitari proposti, nonché il loro dimensionamento. Nel caso vengano interessate strutture e/o proprietà comunali, l'Amministrazione si riserva eventualmente, in relazione alle caratteristiche delle insegne, cartelli, manifesti, striscioni o altri mezzi pubblicitari proposti, la facoltà di deliberare in merito.
2. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.

Capo VI - Elementi costruttivi**Art. 73 Recinzioni delle aree**

1. Le recinzioni, ed i relativi cancelli, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. L'Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscano la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
3. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena questa non potrà superare l'altezza di 0,60 m, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore.
4. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la Commissione Edilizia, è consentito derogare alle dimensioni del c. 3 per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico-ambientale.
5. La recinzione permanente delle aree agricole, di quelle di protezione paesaggistica, deve essere giustificata dalla tipologia di impianto e dal tipo di coltivazione.
6. Nelle aree a bosco la recinzione permanente è vietata fatta salva la realizzazione di opere necessarie per la protezione delle sorgenti e delle opere di presa di acquedotti a uso potabile.
7. Eccezionalmente, per documentate ragioni tecniche, la parte superiore della recinzione può essere realizzata piena, senza le prescritte caratteristiche di trasparenza previo parere della CEC.
8. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. Entro i limiti del centro abitato (zone edificate e destinate agli insediamenti) è possibile realizzare delle recinzioni alle proprietà mediante posa di palizzate, ringhiere in ferro, in rete plastificata o zincata, cancelli carrai e pedonali con altezza complessiva pari a ml 2,00 misurate dal piano di campagna. Nella zona di montagna e fuori dal centro abitato, le recinzioni dovranno essere realizzate in legno, qualora non diversamente imposto da leggi di settore. Per impedire la fuoriuscita di piccoli animali domestici o l'introduzione nelle colture di quelli selvatici potrà essere posta in opera, nel lato interno, una rete "anti-animale" o di altro tipo anche sovrapposta a quelle di cui sopra. Fuori dal centro abitato o comunque perimetralmente alle aziende agricole, l'altezza della recinzione potrà essere pari a ml. 2,00 e non necessariamente in legno. Tutte le recinzioni dovranno essere poste in opera evitando di chiudere il passaggio a fondi limitrofi qualora serviti da servitù agrarie non intavolate. A tal proposito il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in merito. Al fine di non pregiudicare futuri allargamenti stradali, così come previsti dal PRG, i muretti e le recinzioni di aree private prospicienti su spazi o vie pubbliche dovranno essere poste in posizione arretrata di 150 cm.
Nel caso non sia previsto nessun allargamento o potenziamento stradale dal PRG o se necessario un maggiore arretramento rispetto ai 150 cm, la valutazione della misura più opportuna sarà demandata, oltre che al parere della Commissione Edilizia Comunale, anche alla Giunta comunale che delibererà in merito. Se necessario un maggiore arretramento, la valutazione della misura più opportuna sarà demandata, oltre che al parere della Commissione Edilizia Comunale, anche alla Giunta comunale che delibererà in merito. Non dovranno operare tale arretramento gli interventi di manutenzione ordinaria delle murature o delle recinzioni esistenti. Come intervento di "manutenzione ordinaria" è da intendersi quello necessario per la sostituzione di una parte di muro o di recinzione impiegando gli stessi materiali e mantenendo le stesse caratteristiche. E' possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione degli agenti atmosferici per i cancelli pedonali d'ingresso. Queste non potranno oltrepassare l'altezza massima al colmo di ml. 2.80 e avere una larghezza massima, compresi gli sporti di gronda, di ml. 2.30.
 - b. è vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati;
 - c. le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere conservate.
 - d. Altri tipi di recinzioni realizzate mediante siepi, alberature, ecc... saranno soggette alla disciplina del Codice Civile.

In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimenti delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con il materiale di caratteristica simile a quello preesistente;

TITOLO V - NORME FINALI

Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 74 Entrata in vigore del regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati i regolamenti edilizi previgenti degli ex Comuni pre fusione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.

APPENDICE**1. Schemi interpretativi delle norme igienico sanitarie****SCHEDA 1****ALTEZZA ABITABILE**

Art. 34 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC

Altezza abitabile: si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito fino all'estradosso degli elementi strutturali secondari (travetti o "canteri") ossia all'intradosso del tavolato

L'altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano "eventuali elementi strutturali principali emergenti e la struttura secondaria costituita dal travetto o "cantere". Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell'abitabilità del locale (figura 1a).

Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell'altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi "eventuali elementi strutturali principali emergenti". (figura 1b).

Figura 1
Figura 1a





Figura 1b



Il secondo capoverso della norma precisa l'altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista.

Per queste strutture la misura dell'altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all'estradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) e con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).

Figura 2
Figura 2a




Figura 2b





Figura 2c



SCHEDA 2

VOLUME ABITABILE


Art. 34 Definizioni, comma 2, lett. h)

Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.

Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2).

Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l'altezza abitabile. Per un locale "irregolare", con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all'altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.

Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un'altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20.



SCHEDA 3

DEFINIZIONE DI SOPPALCO


Art. 34 Definizioni, comma 2, lett. d)

Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all'interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Il soppalco è una struttura ricavata all'interno di un locale detto "principale" ad un'altezza minima di m 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9).

La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.

Figura 5




Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:

- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale (a mo' di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c).

Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’oggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.

Figura 6



SCHEDA 4

QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO

Definizione art. 3, comma 6, lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). **Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante.**


Art. 34 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC

In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.

Le norme cui fare riferimento sono la definizione di "piano fuori terra" dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l'art. 39, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.


1. Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell'intero edificio qualunque sia la sua dimensione.

Figura 7



2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.

Figura 8



SCHEDA 5

DIMENSIONI DEL SOPPALCO


Art. 42 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC**Dimensioni del soppalco:**

la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;

l'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all'intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.

nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all'intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.

- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest'ultimo (figure 9, 10, 11).
- L'altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell'art. 41 *Altezza minima dei locali*, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l'altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 30%, l'altezza minima non può essere inferiore a m 1,50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20.



SCHEDA 6

MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO

Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante


Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10).

La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell'intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.

Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali.


Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%.

Figura 10



Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza.

Nell'esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un'adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).




SCHEDA 7**SOTTOTETTO****Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017**

sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.

La condizione per definire "sottotetto" il volume compreso tra l'ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un'altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell'ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell'altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12).

Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell'altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi.




2. Schemi interpretativi delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche

Zoccolo degli edifici e modanature

Art. 61, comma 1, lett. a) e b) del REC

- a) Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
- b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 20 cm.




Gronde e pensiline**Art. 61, comma 1, lett. c) del REC**

i poggioni, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 4,50

Le due figure che seguono rappresentano:

- la prima l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile.




Ante ad oscuro (imposte)**Art. 61, comma 1, lett. d) del REC**

Le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un'altezza netta superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.

Le due figure rappresentano:


- la prima l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l'altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile.



Tende**Art. 61, comma 1, lett. e) del REC**

Le tende, purché poste ad un'altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;

La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un'altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20.




3. Schemi interpretativi delle dimensioni delle recinzioni

Recinzioni delle aree,

Art. 67, comma 2 del REC

Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 2,00.



4. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile.

ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg				
Allegato 2)				
Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile				
Numero componenti il nucleo	Superficie utile massima	Superficie utile minima	Numero minimo stanze da letto	Numero massimo stanze da letto
1	45	35	1	1
2	55	45	1	2
3	70	55	2	3
4	75	60	2	3
5	80	65	2	4
6	90	75	3	4
7	105	90	3	4
8	110	95	3	5
9	120	105	4	5
10	130	115	5	6

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.